



## COMUNE DI CORROPOLI

*Provincia di Teramo*

# ***REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE***

A cura di:

**Dott.ssa Valeria Coppa**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_*

# INDICE

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

ART. 4 - LIMITI DEL REGOLAMENTO

ART. 5 - ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

ART. 6 - ORDINANZE DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

## **TITOLO II - NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI**

ART. 7 - LIMITAZIONI GENERALI

ART. 8 - PULIZIA E GESTIONE DEI TERRENI AGRICOLI INCOLTI

ART. 9 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

ART. 10 - TRANSITO CON MEZZI CINGOLATI

ART. 11 - PULIZIA DELLE STRADE

ART. 12 - DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

ART. 13 - UTILIZZAZIONE DI INERTI

ART. 14 - DIVIETO DI ABBANDONO DEGLI ANIMALI

ART. 15 - DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

ART. 16 - AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA PROLIFERAZIONE DI INSETTI E ANIMALI MOLESTI/NOCIVI

ART. 17 - CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

ART. 18 - NIDI DI UCCELLI

ART. 19 - SCIAMI DI API

ART. 20 - DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL PASCOLO

ART. 21 - DIVIETO DI PASCOLO SU TERRENI DEMANIALI

- ART. 22 - PASCOLO SU TERRENI PRIVATI
- ART. 23 - PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI, GREGGI E MANDRIE
- ART. 24 - PASCOLO SU TERRENI PRIVATI NELLE ORE NOTTURNE
- ART. 25 - ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA
- ART. 26 - IGIENE DELLE STALLE
- ART. 27 - CONCIMAIE
- ART. 28 - DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE. OBBLIGO DI DENUNCIA
- ART. 29 - COLLOCAMENTO DI ESCHE AVVELENATE
- ART. 30 - CONTENITORI DI ANTIPARASSITARI E TELONI IN NYLON
- ART. 31 - TERRENI INGERBIDITI E VIGNETI INCOLTI
- ART. 32 - CONTROLLO SULL'APPROPRIAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

### **TITOLO III – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE**

- ART. 33 - FINALITA'
- ART. 34 - LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE
- ART. 35 - DISTANZE DELLE PIANTE DAI FOSSI
- ART. 36 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE

### **TITOLO IV – COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE**

- ART. 37 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE
- ART. 38 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI
- ART. 39 - SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI E DEI CANALI: MANUTENZIONE
- ART. 40 - RECISIONE RAMI PROTESI, RADICI E PULIZIA SPONDE
- ART. 41 - DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI
- ART. 42 - LAVORAZIONE DEL TERRENO
- ART. 43 - DILAVAMENTO SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE
- ART. 44 - TOMBINATURE DEI FOSSATI
- ART. 45 - MANUTENZIONE, ESERCIZIO E PULIZIA DEI FOSSATI
- ART. 46 - FOSSATI INSUFFICIENTI
- ART. 47 - COSTRUZIONE, MODIFICA E TRASPOSIZIONE DI NUOVI CANALI
- ART. 48 - TUTELA E GESTIONE DEL PAESAGGIO RURALE

ART. 49 - IRRIGAZIONE

## **TITOLO V – PREVENZIONE INCENDI**

ART. 50 - MANUTENZIONE TERRENI

ART. 51 - ACCENSIONI DI FUOCHI NEI FONDI

ART. 52 – COMBUSTIONE CONTROLLATA DEI RESIDUI VEGETALI –  
MODALITA' E LIMITI

## **TITOLO VI – CONTROLLI E SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE**

ART. 53 - INCARICATI DELLA VIGILANZA

ART. 54 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 55 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI

ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE

## **ALLEGATI**

**ALLEGATO A** - DEFINIZIONI

**ALLEGATO B** - TAVOLE DESCRITTIVE DELLE PRINCIPALI SISTEMAZIONI  
IDRAULICO - AGRARIE, DISTANZE DI RISPETTO DELLE LAVORAZIONI DA  
STRADE E FOSSI

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **DEFINIZIONI**

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato imprenditore agricolo chi esercita l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura come definito dall'art.2135 C.C.
2. Per responsabilità dell'imprenditore agricolo si intende la responsabilità stabilita dalla Legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura secondo quanto disposto dall'art. 2135 C.C.
3. Per proprietà fondiaria si intende quella proprietà che può altresì essere chiusa o delimitata. In assenza di tale chiusura/delimitazione, come previsto dalle norme sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia medesima fatti salvi i fondi in cui vi siano in atto colture suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo, invece, per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 e 842 C.C.

### **ART. 2**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Con il presente Regolamento di Polizia Rurale sono disciplinate le materie inerenti la difesa del suolo, delle strade e delle acque, le modalità di lavorazione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade.
2. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole, la salvaguardia del territorio e la realtà rurale nella sua globalità.
3. Il servizio di Polizia Rurale si estrinseca attraverso lo svolgimento di quel complesso di funzioni atte ad assicurare nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione nonché delle disposizioni che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale delle campagne. Scopo finale è quello di far accrescere una diffusa mentalità civile in tutti gli ambiti rurali.

## **ART. 3**

### **SCOPI DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme - (autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di PROPRIETA' - ACQUE E STRADE - MALATTIE DELLE PIANTE, e altro) - idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria e l'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e allo sviluppo dell'agricoltura. Esso ha altresì lo scopo di:
  - a) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
  - b) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
  - c) definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;
  - d) definire le modalità per ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico- ambientale;
  - e) definire le modalità di difesa contro le malattie delle piante e le modalità d'impiego degli antiparassitari.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Rurale.

## **ART. 4**

### **LIMITI DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento:

- ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano a qualunque titolo sul territorio comunale;
- disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio facente parte del Comune di Corropoli;
- si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

## **ART. 5**

### **ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

Il servizio di polizia rurale è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco o suoi delegati, dagli agenti della Polizia Municipale e dagli agenti di Polizia Giudiziaria, a norma delle disposizioni vigenti.

## **ART.6**

### **ORDINANZE DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

- 1 . Il Sindaco, salvo i poteri straordinari che - ai sensi degli art.li 50 e 54 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. - gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento che abbiano carattere di contingibilità ed urgenza.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento che non abbiano carattere contingibile ed urgente, sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del presente articolo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

## **TITOLO II**

### **NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI**

#### **ART. 7**

#### **LIMITAZIONI GENERALI**

1. Ciascun conduttore di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo e siano osservate le eventuali norme dettate per le colture speciali o specifici allevamenti. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finchè non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente regolamento.

#### **ART. 8**

#### **PULIZIA E GESTIONE DEI TERRENI AGRICOLI INCOLTI**

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti di qualsiasi genere ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire fenomeni di erosione e dilavamento, l'insorgenza di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica. Ai fini del contenimento del degrado ambientale, i terreni incolti devono essere periodicamente sfalciati o soggetti ad altri interventi idonei alla natura dei terreni stessi, al fine di evitare la proliferazione di animali molesti o nocivi ed erbe infestanti, entro il termine del 1° giugno di ogni anno.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e può provvedere, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

#### **ART. 9**

#### **DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI**

1. La tutela dell'ambiente è rimessa alle vigenti disposizioni statali, regionali e comunali.
2. E' vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi di pubblico accesso, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua.
3. I rifiuti devono essere smaltiti, secondo la tipologia, negli appositi punti di raccolta e con le modalità stabilite dall'Amministrazione in funzione delle leggi e del regolamento comunale vigenti.

## **ART. 10**

### **TRANSITO CON MEZZI CINGOLATI**

1. Sono vietati il transito e le manovre con mezzi cingolati industriali ed agricoli su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti di apposite protezioni.
2. I trasgressori sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco o dal Codice della strada in conformità al presente Regolamento.
3. Qualora durante il trasporto cadessero sul sedime stradale fango, terra, sabbia, ghiaia, liquame, letame, detriti, fieno o qualsiasi materiale o derrate agricole in modo da imbrattare, insudiciare o ingombrare, i conduttori responsabili – ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa sono tenuti a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla completa pulizia del sedime stradale.

## **ART.11**

### **PULIZIA DELLE STRADE**

1. Su tutte le strade è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché apportare o spargere fango o detriti depositati sulle ruote dei veicoli provenienti da accessi laterali e/o diramazioni.
2. La violazione comporta, oltre ad una sanzione amministrativa secondo le norme vigenti (D.Lgs. n.285 del 30-04-1992 e s.m.i.), il ripristino e la pulizia dei luoghi.

## **ART. 12**

### **DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI**

1. E' vietato entrare o passare abusivamente senza necessità nei fondi altrui anche se non recintati.
2. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, usando la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.
3. E' parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, laddove esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che non si tratti di inseguire sciame d'api o animali

mansueti sfuggiti al proprietario, come previsto dagli articoli 842 e 843 del Codice Civile.

## **ART. 13**

### **UTILIZZAZIONE DI INERTI**

1. I materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie sono considerati rifiuti speciali e come tali non possono essere riutilizzati tal quali per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali e interpoderali. Un loro eventuale utilizzo è subordinato al ritiro e trattamento da parte di ditta autorizzata (D.Lgs. n. 152/2006).

## **ART. 14**

### **DIVIETO DI ABBANDONO DI ANIMALI**

1. E' vietato abbandonare su tutto il territorio Comunale, animali da affezione (cani e gatti), da allevamento, esotici e di importazione.

## **ART. 15**

### **DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI**

1. I proprietari e i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune e alla ASL competente per territorio qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi e i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità competente.

## **ART. 16**

### **AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA PROLIFERAZIONE DI INSETTI E ANIMALI MOLESTI/NOCIVI**

1. I proprietari o conduttori di insediamenti e attività in grado di favorire la proliferazione

di insetti e animali molesti o nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, vasche d'acqua e altro), sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti di prevenzione e di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

## **ART. 17**

### **CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)**

1. Onde evitare il diffondersi della zanzara tigre sono da evitare il più possibile i ristagni d' acqua che si formano in presenza di vasche, barattoli, secchi, copertoni e altro che tenuti all'aperto possono trasformarsi in luoghi di focolai di diffusione.
2. Nei casi dubbi della presenza di focolai di tale insetto è obbligatorio avvertire l'Autorità di competenza del territorio (ASL).

## **ART. 18**

### **NIDI DI UCCELLI**

1. E' vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli.
2. E' vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

## **ART. 19**

### **SCIAMI DI API**

1. Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare, su fondi altrui, sciami di api provenienti dai suoi alveari, deve avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni provocati alle colture, alle piante, agli allevamenti e edifici.
2. Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, le api sciamate potranno essere recuperate dal proprietario del fondo o da altra persona da lui autorizzata, sul quale sono andate ad insediarsi, soltanto quando il proprietario dello sciame non lo abbia recuperato entro due giorni.
3. In caso di presenza di sciami su suolo pubblico, ove se ne ravvisi il pericolo per la pubblica incolumità, compete al Sindaco disporre l'immediata cattura.

## **ART. 20**

### **DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL PASCOLO**

1. In materia di pascolo, i proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre ad osservare le disposizioni dettate dal presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e

dalla Regione Abruzzo. Gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

## **ART.21**

### **DIVIETO DI PASCOLO SU TERRENI DEMANIALI**

1. E' assolutamente vietato il pascolo di bestiame di qualunque sorta sui terreni facenti parte del demanio (comunale e statale) in qualsiasi epoca dell'anno.
2. Il divieto ha come obiettivo la prevenzione igienico-sanitaria, la difesa e la conservazione del suolo, nonché la salvaguardia del patrimonio idraulico-forestale.
3. Sui fondi demaniali ricadenti nell'ambito territoriale del Comune è permesso solo ed esclusivamente il transito di greggi al fine di raggiungere gli eventuali terreni privati di cui i pastori possano dimostrare di avere la disponibilità, a mezzo di permesso scritto del proprietario del fondo.
4. E' vietato ai pastori durante il transito di abbandonare gli eventuali animali morti durante il percorso e di danneggiare alberi o tagliare arbusti e cespugli, nonché l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo.
5. E' altresì assolutamente vietato il pascolo e la permanenza di bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate, le banchine, i canali ed i fossi delle strade, sia pubbliche che private, nonché sulle rampe di sostegno, sui ripari, sugli argini dei laghi, dei rii e dei torrenti che attraversano l'intero territorio di Corropoli.

## **ART.22**

### **PASCOLO SU TERRENI PRIVATI**

1. L'esercizio del pascolo di greggi o armenti di qualunque sorta su terreni privati è consentito solo a seguito di permesso scritto da parte del proprietario del fondo.
2. Tale permesso scritto deve essere posseduto dal proprietario delle greggi o degli armenti al momento della presentazione della comunicazione del proprio arrivo sul territorio di Corropoli.
3. La comunicazione è obbligatoria e va presentata al Sindaco del Comune di Corropoli almeno 15 giorni prima della partenza. Nella comunicazione deve essere indicato il terreno preso in godimento per il pascolo (proprietario, foglio e mappale) ed il personale che lo condurrà. Ad essa deve essere allegato a corredo il permesso scritto dal proprietario del fondo concesso in godimento per il pascolo.

## **ART.23**

### **PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI, GREGGI E**

## **MANDRIE**

1. Nel percorrere strade pubbliche o di uso pubblico il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire sbandamenti o fughe che possano provocare danni alle colture o alle proprietà limitrofe o alle cose, molestie o infortuni ai passanti, intralcio o danni alla circolazione veicolare.
2. I conduttori devono regolare il transito della mandria o del gregge in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata. Essi devono essere presenti sia in testa che a fine mandria o gregge onde segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo ai veicoli sopraggiungenti, nonché accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza.
3. Nel caso di imbrattamento o ingombro della carreggiata di strade pubbliche o di uso pubblico durante il transito di mandrie o greggi, il custode degli animali deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, rimuovendo immediatamente l'ingombro o la lordatura.
4. In caso di urgenza e necessità si provvede d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.

## **ART.24**

### **PASCOLO SU TERRENI PRIVATI NELLE ORE NOTTURNE**

1. L'esercizio del pascolo nelle ore notturne è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

## **ART.25**

### **ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA**

1. L'esercizio della caccia e della pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti speciali vigenti.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e con regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

## **ART.26**

### **IGIENE DELLE STALLE**

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di manutenzione e intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro materiale.

## **ART.27 CONCIMAIE**

1. Le concimaie, le vasche di accumulo, i pozzetti di raccolta per le urine ed in genere tutti i depositi di rifiuti, devono essere ubicati a non meno di m. 30 di distanza da condotte, serbatoi o altre opere destinate al servizio di acqua potabile, a non meno di m. 200 di distanza da pozzi e sorgenti di acqua destinata al consumo umano.
2. Il letame deve essere raccolto in concimaie evitando ogni percolazione nei fossi e sulla pubblica strada.
3. Il trasporto del letame a cielo aperto deve avvenire con particolare cura in modo da non disperdere il letame sul suolo pubblico. Gli stessi accorgimenti vanno adottati per il trasporto di terra ed altri detriti.
4. Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua.

## **ART.28**

### **DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE. OBBLIGO DI DENUNCIA**

1. Fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia è fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori, a qualunque titolo, di aziende agricole, di denunciare al Servizio Fitopatologico della Regione Abruzzo la presenza, sui loro fondi o, in generale, sul territorio comunale, di insetti e/o crittogame sconosciuti agli agricoltori stessi dell'area e che appaiono diffusibili e pericolosi per i danni che possono arrecare alle piante e alle produzioni, affinché vengano individuate e divulgate in tempi brevi le metodologie di lotta efficaci.
2. Su esplicita richiesta del Servizio Fitopatologico o di altro ufficio competente della Regione Abruzzo, il Sindaco o il Responsabile del servizio competente, a seconda dei casi previsti dalle norme vigenti impartiscono le disposizioni in materia di trattamenti antiparassitari o di altri metodi di lotta individuati, anche con ordinanze o altri atti che devono essere scrupolosamente rispettati da proprietari e conduttori delle aziende agricole.

## **ART.29**

### **COLLOCAMENTO DI ESCHE AVVELENATE**

1. Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, intenda collocare esche avvelenate o spargere sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a darne preventivo avviso all’Autorità Comunale ed a collocare anticipatamente e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il presumibile periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti la scritta: “ATTENZIONE TERRENO AVVELENATO” oppure: “ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON VELENI”.
2. Le tabelle di cui sopra dovranno essere poste ad una distanza tale che siano ben visibili l’una dall’altra.

## **ART.30**

### **CONTENITORI DI ANTIPARASSITARI E TELONI IN NYLON**

1. Non è consentito abbandonare all’aperto, interrare e bruciare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere e teloni in nylon.
2. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di legge.

## **ART.31**

### **TERRENI INGERBIDITI E VIGNETI INCOLTI**

1. In caso di terreni ingerbiditi, i proprietari degli stessi dovranno tenerli puliti, con interventi annuali e mantenere una fascia di rispetto di almeno dieci metri dal limite delle proprietà confinanti e dal ciglio delle strade vicinali e comunali.
2. Se a tali operazioni non provvederanno i proprietari, le stesse potranno essere eseguite coattivamente dal Comune che, in seguito, si rivarrà per il rimborso delle spese sui proprietari dei fondi ingerbiditi.

## **ART. 32**

### **CONTROLLO SULL’APPROPRIAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI**

1. Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore, racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto. Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura sul fondo altrui, il proprietario della coltivazione franata ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l’annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.
2. I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al

pubblico transito, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 del C.C.).

3. I proprietari dei fondi possono vietare la raccolta di prodotti spontanei mediante apposizione di cartelli richiamanti tale divieto.

## **TITOLO III**

# **TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE**

### **ART. 33 FINALITA'**

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private.
2. Indirizza inoltre, l'Amministrazione Comunale nei rapporti istituzionali con gli enti pubblici gestori delle acque pubbliche (Consorti di bonifica, Genio Civile Regionale, ecc.) o comunque con gli enti tenuti per legge alla manutenzione, esercizio e pulizia di fossati stradali (Province, Anas, ecc.) insistenti nel territorio comunale.
3. Per fossati si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo (anche se per parte dell'anno sono asciutti) che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

### **ART. 34 LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE**

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono, per via naturale, acque meteoriche di fondi superiori o da strade pubbliche, non devono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. Sono pure vietate le piantagioni che, inoltrandosi dentro i fossi e i canali, restringono la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
3. Al fine di non favorire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.

### **ART. 35 DISTANZE DELLE PIANTE DAI FOSSI**

1. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.

2. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossati poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 c.c., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 3 mt.
3. Per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; ma giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
4. Per piantare alberi presso il confine di proprietà privata debbono essere rispettate le seguenti distanze dal confine:
  - a) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
  - b) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
  - c) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
5. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
6. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
7. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
8. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica da ambo i lati di almeno m. 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei; resta inteso che ogni opera da realizzare nella fascia di rispetto dai m. 4 ai m. 10 dal ciglio deve essere autorizzata dalle autorità competenti.
9. Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi.
10. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
11. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica di almeno quattro metri dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.

## **ART. 36**

### **REGIMAZIONE DELLE ACQUE**

1. E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.
2. E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi e altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche. Secondo le norme del Codice Civile, è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale e/o di riversarla sulle strade.
3. E' altresì proibito convogliare l'acqua con tubazioni o altri manufatti, farla sfociare sui fondi del proprietario sottostante. Eventuali opere vanno concordate con i confinanti, i quali, pur consentendo l'attraversamento della proprietà, non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

## **TITOLO IV**

### **COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE**

#### **ART. 37**

##### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE**

1. L'efficace sgrondo delle acque è atto ad evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.
2. Gli interventi in appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, potranno essere effettuati direttamente dall'imprenditore agricolo, senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, assicurando comunque il corretto deflusso delle acque piovane.
3. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà avvenire sempre sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
4. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.
5. Qualora l'evento meteorico arrechi danni a manufatti o a proprietà altrui e le prescrizioni non siano state messe in atto, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale (Inondazione, frana o valanga: Chiunque cagiona un'inondazione o una frana ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni), la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

#### **ART. 38**

##### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI**

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino Regionale con livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo attraverso la realizzazione di opere di regimazione idraulica nei terreni ricadenti all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo che dovranno sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

## **ART. 39**

### **SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI E DEI CANALI: MANUTENZIONE**

1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che anche in caso di piogge continue e/o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. La costruzione e la manutenzione degli attraversamenti dei fossi per l'accesso a proprietà privata, sarà a carico del proprietario del fondo a cui è mirato l'accesso.
3. Gli attraversamenti dei fossi di strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe, devono essere spurgate dai proprietari.
4. Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali agli incroci con strade simili sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

## **ART. 40**

### **RECISIONE RAMI PROTESI, RADICI E PULIZIA SPONDE**

1. I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.
2. I proprietari dei terreni adiacenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti o discendenti; hanno inoltre l'onere di asportare periodicamente le porzioni di terreno o materiale di qualsivoglia natura franato nella cunetta stradale e/o nel fosso.
3. Lungo i confini delle proprietà con le passeggiate e gli affacci panoramici pubblici, non è consentita la piantumazione di alberi di alto fusto, in modo da preservare la visibilità del territorio, del passaggio e del panorama circostante si ritiene consentita la piantumazione di siepi con altezza massima di cm. 70.
4. In caso di inadempienza da parte del proprietario o del conduttore, il Comune provvederà secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

## **ART. 41**

### **DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI**

Nei fossati privati è assolutamente vietato:

1. realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
2. ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi;
3. immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia (D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.);
4. è vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi

- interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di permessi di costruire, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti sentito il Consorzio di Bonifica;
5. eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica;
  6. per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;
  7. è fatto obbligo di ripristinare in quantità e qualità tutte le specie vegetali tagliate in seguito ai lavori di sistemazione fondiaria, rispettando le distanze previste nell'art. 35 del presente regolamento;
  8. nei fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
    - a) m. 4 dal ciglio dei fossi pubblici, delle strade pubbliche e dei fossi privati di rilevante importanza (capifosso);
    - b) m. 1 dal ciglio dei fossi privati (escluso quelli citati al punto a) e delle strade private. Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'art. 35 del presente regolamento.
  9. nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo.

## **ART. 42**

### **LAVORAZIONE DEL TERRENO**

1. I frontisti delle strade pubbliche non possono seminare e lavorare i terreni dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno 1,5 metri dal margine superiore del fosso o della strada più il solco di aratura.
2. Detta capezzagna dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.
3. Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto, fatto salvi gli obblighi di cui al comma precedente.

4. Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 oltre al solco di aratura.
5. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.
6. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.
7. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. Il proprietario e/o conduttore del fondo devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.
8. E' vietato ai mezzi meccanici l'utilizzo della sede stradale per operazioni di carico e scarico di prodotti raccolti.
9. In ogni caso, nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, qualora vengano arrecati danni a fossi e/o strade, chi ha causato il danno è tenuto al risarcimento dei danni.
10. E' assolutamente vietato alterare o modificare le condizioni morfologiche del terreno agricolo senza preventiva autorizzazione.

## **ART. 43**

### **DILAVAMENTO SUPERFICIALE DELLE ACQUE PIOVANE**

1. I proprietari ed i conduttori dei fondi coltivati dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento della funzionalità.
2. Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattamenti alla collettività.
3. I proprietari ed i conduttori dei fondi coltivati insistenti "a monte" di strade comunali, devono intervenire adeguatamente al fine di evitare il versamento di terreno sulla sede stradale.
4. Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera non consona e i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo, i proprietari e/o i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

## **ART. 44**

### **TOMBINATURE DEI FOSSATI**

1. Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere concesse per l'accesso a fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.)

- e per una lunghezza massima di m. 5.
2. L'esecuzione delle tombinature nei fossi privati deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fossato, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale. I lavori sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune e, per le affossature più importanti, al parere idraulico delle autorità competenti.
  3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Sindaco e deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:
    - relazione tecnica illustrativa;
    - inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del P.R.E.);
    - rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
    - documentazione fotografica dello stato di fatto;
    - stato di progetto;
    - relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale.
  4. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale è soggetto alle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali.
  5. Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

## **ART. 45**

### **MANUTENZIONE, ESERCIZIO E PULIZIA DEI FOSSATI**

1. I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-Consorzio (da art. 914 ad art. 921 cc.).
2. Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc.).
3. Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria e straordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n.368/1904. In particolare, essi dovranno:
  - a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile-settembre);
  - b) aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, rizezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
  - c) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
  - d) rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
  - e) tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi /canali;
  - f) eseguire l'aratura dopo trinciatura dei residui colturali, al fine di evitare che, in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano

- trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi;
- g) procedere al riescavo del fosso quando il deposito di materiale terroso ed erbaceo ha ridotto il franco di coltivazione.

## **ART. 46**

### **FOSSATI INSUFFICIENTI**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale o le altre autorità competenti verificano l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su segnalazione di almeno un cittadino interessato.
2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli del presente regolamento, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.
3. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana in argomento, e cioè ai diretti beneficiari dell'intervento. Al proprietario del fondo inferiore aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.
4. Qualora l'opera idraulica riguardi fossati in gestione ad enti pubblici, il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.
5. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc.) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre alla esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.
6. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.
7. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con A.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.
8. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatta salva comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

## **ART. 47**

### **COSTRUZIONE, MODIFICA E TRASPOSIZIONE DI NUOVI CANALI**

La realizzazione di nuovi canali e la modifica, trasposizione, chiusura e tombinamento di quelli esistenti è subordinata all'ottenimento di parere da parte delle autorità competenti.

1. Per lo scavo di nuovi canali lungo i confini di proprietà, salvo diverso accordo con i confinanti, si dovrà rispettare una distanza dal confine non inferiore alla profondità

- dell'opera.
2. Per lo scavo di canali in adiacenza al ciglio di una strada interpodereale, la distanza non dovrà essere inferiore alla misura della profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
  3. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 495 del 16-12-1992 e s.m.i., per lo scavo di canali in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o ad uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 5,00 metri.

## **ART. 48**

### **TUTELA E GESTIONE DEL PAESAGGIO RURALE**

1. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane, smottamenti, erosioni, ecc.) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) utilizzo ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie;
  - b) salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare;
  - c) nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;
  - d) le tipologie vegetali tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità e qualità, piantando alle distanze prescritte dall'art. 35 del presente regolamento.

## **ART. 49**

### **IRRIGAZIONE**

1. L'irrigazione delle diverse colture deve essere effettuata in modo da non arrecare danni e molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali delle strade pubbliche va regolata in modo che le acque non defluiscano sulla sede stradale, né che intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualsiasi danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi suddetti, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da impedire la caduta di acqua sulla carreggiata e realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danno alle abitazioni medesime.

## **TITOLO V**

### **PREVENZIONE INCENDI**

#### **ART. 50**

#### **MANUTENZIONE DEI TERRENI**

1. Tutti i proprietari, affittuari o detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, giardini e simili ricadenti su tutto il territorio del Comune di Corropoli, confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico ed aree di pertinenze a case di civili abitazioni, devono procedere nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre agli interventi di pulizia dei terreni, in particolare delle stoppie, erbacce, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, con rimozione dello sfalcio, in modo da non creare pericolo di incendio e/o rifugio di parassiti.

#### **ART.51**

#### **ACCENSIONE DI FUOCHI NEI FONDI E AREE PUBBLICHE**

1. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2. E' vietato accendere fuochi, di qualsiasi genere, ( fuochi, barbecue e similari ) in aree pubbliche e parchi, salvo essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale per esigenze particolari.

#### **ART. 52**

#### **COMBUSTIONE CONTROLLATA DEI RESIDUI VEGETALI – MODALITA' E LIMITI**

1. Ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dalla Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, è consentita la combustione, sul luogo di produzione, del materiale vegetale originato da lavorazioni agricole o forestali naturali, anche derivati da verde pubblico o privato, nella stretta osservanza delle seguenti prescrizioni ed in conformità con l'ordinanza sindacale n. 30 del 10/10/2014 prot. n. 10254:

- a) dei materiali vegetali, quali, paglia, sfalci, potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti, giardini privati, aree agricole di proprietà e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, è ammessa la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro;
- b) la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione dei materiali vegetali;

- c) durante le fasi della combustione e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore dei materiali vegetali o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  - d) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitate e comunque non superiore a tre metri cubi al giorno per ettaro, avendo cura di isolare l'intera zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno cinque metri e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento a metri due;
  - e) la combustione deve avvenire ad una distanza di almeno venti metri dalle strade pubbliche, dai luoghi pubblici, infrastrutture pubbliche e dalle abitazioni;
  - f) le operazioni di abbruciamento devono svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide e nella fascia oraria diurna (compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto); le operazioni di abbruciamento devono comunque essere conclusi prima del calar del sole e in condizioni di buona visibilità;
  - g) qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o creare situazioni di pericolo, il fuoco deve essere immediatamente spento;
  - h) nelle aree adiacenti ai boschi ubicate ad una distanza inferiore a duecento metri dagli stessi, coloro che effettuano attività di abbruciamento di residui vegetali devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito di abbruciamento;
  - i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno ai fini nutritivi o ammendanti;
  - j) è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali descritti alla lett. a) del presente articolo del regolamento;
  - k) è assolutamente vietata la combustione di residui vegetali nel periodo 1° giugno – 30 settembre di ogni anno.
2. In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune o al Corpo Carabinieri Forestali dello Stato, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione. La comunicazione deve essere ripetuta annualmente e deve contenere i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare, alla tipologia e quantità dei residui oggetto di combustione, ai riferimenti del soggetto che effettua o controlla le operazioni di cui al presente articolo.
3. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Carabinieri Forestali dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime.

## TITOLO VI

### VIGILANZA, SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE

#### ART. 53

#### INCARICATI DELLA VIGILANZA

1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale, dalla AUSL competente, dal Corpo di Polizia Provinciale e dal Corpo Carabinieri Forestali dello Stato.
2. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente regolamento gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.

#### ART. 54

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss. mm. ii., le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria secondo la tabella allegata:

VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA €	SANZIONE MASSIMA €
ART. 8 PULIZIA E GESTIONE DEI TERRENI INCOLTI	100,00	1000,00
ART. 9 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI	500,00	5000,00
ART.10 TRANSITO CON MEZZI CINGOLATI	100,00	200,00
ART.11 PULIZIA DELLE STRADE	100,00	500,00
ART. 13 UTILIZZAZIONE DI INERTI (OLTRE A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS 152152/2006 E DALLA L.R. 45/2007)	200,00	1000,00
ART. 14 - DIVIETO DI ABBANDONO DEGLI ANIMALI	500,00	5000,00
ART. 16 – AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA PROLIFERAZIONE DI INSETTI E ANIMALI MOLESTI / NOCIVI	500,00	5000,00
ART.17 comma 1 – CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE	100,00	500,00
ART. 18 – NIDI DI UCCELLI	200,00	500,00
ART. 20 – DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL PASCOLO	500,00	3000,00
ART. 21 – DIVIETO DI PASCOLO SU TERRENI DEMANIALI	1000,00	5000,00
ART. 22 – PASOLO SU TERRENI PRIVATI	500,00	3000,00
ART. 23 – PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI	500,00	3000,00
ART.24 PASCOLO SU TERRENI PRIVATI NELLE ORE NOTTURNE	500,00	3000,00
ART. 26 – IGIENE DELLE STALLE	200,00	500,00
ART. 27 – CONCIMAIE	200,00	500,00
ART. 28 – DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE	100,00	500,00

ART. 29 – COLLOCAMENTO DI ESCHE AVVELENATE	200,00	500,00
ART. 30 – CONTENITORI DI ANTIPARASSITARI E TELONI IN NYLON	100,00	500,00
ART. 31 – TERRENI INGERBIDITI E VIGNETI INCOLTI	200,00	1000,00
ART. 32 – CONTROLLO APPROPRIAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	50,00	200,00
ART. 34 – LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE	200,00	1000,00
ART. 35 – DISTANZA DELLE PIANTE DAI FOSSI	200,00	1000,00
ART. 36 – REGIMAZIONE DELLE ACQUE	200,00	1000,00
ART. 39 – SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI	200,00	1000,00
ART. 40 – RECISIONE RAMI PROTESI, RADICI E PULIZIA SPONDE	200,00	1000,00
ART. 41 – DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI	200,00	1000,00
ART. 42 – LAVORAZIONE DEL TERRENO	500,00	5000,00
ART. 43 - DILAVAMENTO SUPERFICIALI DELLE ACQUE PIOVANE	500,00	5000,00
ART. 44 - TOMBINATURE DEI FOSSATI	1000,00	10000,00
ART. 45 – MANUTENZIONE, ESERCIZIO E PULIZIA DEI FOSSATI	500,00	5000,00
ART. 46 – FOSSATI INSUFFICIENTI	500,00	5000,00
ART. 47 . COSTRUZIONE, MODIFICA E TRASPOSIZIONE NUOVI CANALI	1000,00	10000,00
ART. 49 – IRRIGAZIONE	500,00	5000,00
ART. 50 – MANUTENZIONE DEI TERRENI	500,00	5000,00
ART. 51 - ACCENSIONE DI FUOCHI NEI FONDI E AREE PUBBLICHE	200,00	500,00
ART. 52 - COMBUSIONE CONTROLLATA	200,00	1000,00

2. È ammesso il pagamento in misura ridotta in base alla legge n. 689 del 1981 e s.m.i. entro il termine di cinque giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. La reiterazione di infrazioni al presente regolamento costituisce recidiva ed è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n° 689 e s.m.i..
5. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria che prevede l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

## **ART. 55**

### **ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI**

Sono abrogati tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

## **ART. 56 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.
2. Copia del presente Regolamento è visibile sul sito Istituzionale del Comune di Corropoli ([www.comunecorropoli.com](http://www.comunecorropoli.com)).

# ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

## SOMMARIO

### ALLEGATO A – DEFINIZIONI

### ALLEGATO B – TAVOLE DESCRITTIVE DELLE PRINCIPALI SISTEMAZIONI IDRAULICO – AGRARIE, DISTANZE DI RISPETTO DELLE LAVORAZIONI DA STRADE E FOSSI

## ALLEGATO A

### DEFINIZIONI

- **Fosso:** per “fossi” si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell’anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione;
- **Canale:** corso d’acqua artificiale a fini irrigui o di scolo e più in generale di bonifica.
- **Capofossi:** per “capofossi” si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall’estensione del bacino;
- **Ciglio:** per “ciglio” si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna;

- **Scoline:** per “scoline” si intendono i piccoli fossati situati ai margini del campo per raccogliere l’acqua in eccesso;
- **Alveo:** per “alveo” si intende la parte di sezione trasversale di un corso d’acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde parti inclinate);
- **Tombinamento:** per “tombinamento” si intende la parziale copertura del fosso o capofosso con manufatti idraulici che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l’attraversamento da ciglio a ciglio;
- **Piede Arginale:** per “piede arginale” si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale;
- **Corpi idrici:** tutti i corsi d’acqua superficiali, i laghi, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali e artificiali.
- **Siepe:** una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d’acqua.
- **Relitti rurali:** le terre incolte che non siano state destinate ad utilizzazione agraria o silvo-pastorale da almeno tre anni e che presentino un inequivocabile stato di degrado e abbandono caratterizzato da una diffusa presenza di sterpaglie, rovi ed altre piante infestanti ed i cui proprietari non abbiano ottemperato all’ordinanza comunale di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
- **Agricoltura biologica:** basa la difesa fitosanitaria delle colture prioritariamente sull’adozione di modelli ambientali e sistemi colturali che garantiscono una elevata resilienza e sui principi dell’ecologia agraria, e disciplinata dal dal regolamento CE n. 834/2007.
- **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all’esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l’agriturismo.
- **Aree ad elevata protezione:** quelle aree, frequentate da soggetti vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani), quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche, sanitarie e luoghi di culto.
- **Aree di protezione:** tutte quelle zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, ossia corsi d’acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

- **Aree di rispetto:** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati: stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti, (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari; spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.Lgs. n. 152/2006, art.949).
- **Aree di tutela assoluta:** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.Lgs. n. 152/2006, art.94).
- **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico – ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
- **Aree sensibili o specifiche:** (così come definite all'art. 15 sulla Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi in aree specifiche, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2012) "Le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'art.3 del Reg. 2009/1107/CE, di cui alla definizione n. 14, ossia: "le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte ed in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo". Pertanto suddette aree devono comprendere i luoghi in cui vivono e si muovono i gruppi vulnerabili, ossia gli edifici pubblici, i parchi, i giardini, le piazze, i campi sportivi e le aree ricreative comunali, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree adiacenti a strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico – artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, strutture religiose ed i percorsi del piedibus. Le sopracitate aree pubbliche devono essere preservate dalla contaminazione con prodotti fitosanitari".
- **Atomizzatore:** macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce.

- **Buffer zone:** zona tampone ovvero area che deve garantire un livello di protezione aggiuntivo ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità.
- **Centro abitato:** l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende il raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico.
- **Coltivazione intensiva:** quella praticata con opportune tecniche colturali tendenti ad ottenere la migliore possibile resa delle colture per unità di superficie (concimazione, irrigazione, sovescio, ecc.) e con il suolo coltivato in permanenza.
- **Corridoio ecologico:** rappresenta uno spazio fisico e funzionale, in grado di collegare due ambienti, altrimenti separati. Infatti solo tramite una rete di corridoi ecologici, le specie presenti nel nucleo o nelle zone tampone, possono disperdersi tra gli ecosistemi.
- **Diserbante o erbicida:** sostanza utilizzata per il controllo delle malerbe o delle piante infestanti.
- **Deriva:** fenomeno in base al quale la miscela antiparassitaria o erbicida, a causa del vento, dell'effetto termico o di errate modalità di distribuzione, fuoriesce dall'area irrorata oltrepassando i confini e raggiungendo colture, abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato, o comunque zone esterne.
- **Effluenti di allevamento palabili:** le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.
- **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con prodotti fitosanitari non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.
- **Insetti pronubi:** si definiscono insetti pronubi quegli insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione e la conseguente formazione del frutto. Tra i più significativi si citano le api. Gli insetti pronubi rivestono un ruolo cruciale in frutticoltura e orticoltura: senza la loro attività, infatti, non si avrebbero produzioni di mele, pere, pesche, ciliegie, e altro. Il rapporto tra questi insetti e le piante viene studiato anche da un punto di vista ecologico come indicatore biologico nel monitoraggio ambientale. Possono anche essere utilizzati nel trasporto di microrganismi utili a combattere alcune tra le avversità delle piante coltivate.
- **Intervallo di sicurezza o tempo di carenza:** il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvenzano sul

raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti; eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo.

- **Irroratrice:** apparecchiatura per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (PF) in forma liquida finemente suddivisi in goccioline.
- **Liquame zootecnico:** l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio,
  - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
  - c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
  - d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.
- **Principi attivi:** componenti, di sintesi o naturali, che definiscono l'effetto del prodotto fitosanitario.
- **Prodotto fitosanitario (PF):** come definito dall'art. 2, comma 1 del Reg. CE n. 1107/2009, il prodotto nella formula in cui è fornito all'utilizzatore – contenente sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a :
  - a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di questi ultimi, ameno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
  - b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione di quelli specificatamente nutrizionali;
  - c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
  - d) controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
  - e) eliminare parti vegetali, frenare o impedire un loro indesiderato accrescimento.

## ALLEGATO B

### TAVOLE DESCRITTIVE DELLE PRINCIPALI SISTEMAZIONI IDRAULICO – AGRARIE, DISTANZE DI RISPETTO DELLE LAVORAZIONI DA STRADE E FOSSI

#### Le scarpate




#### Fossi di guardia



# Capezzagna



# Arature



# Siepi ed alberi

